

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2265

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUSSO SPENA

Misure di contrasto degli aumenti anomali di prezzi
e delle manovre speculative su merci

Presentata il 1° febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia il passaggio dal 1° gennaio 2002 dalla lira all'euro ed il perseverare nel mese di gennaio 2002 di condizioni di siccità e di rigidità delle temperature, che hanno compromesso alcune produzioni ortofrutticole, hanno innescato una dinamica generalizzata di crescita dei prezzi senza giustificazione reale.

A seguito del cosiddetto *change over* si è assistito ad anomali arrotondamenti dei prezzi al rialzo, talvolta con dei differenziali superiori al 5 per cento, anche per generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità. Nel caso dei prodotti agricoli, il gelo e la siccità hanno certamente determinato rarefazioni e rincari oggettivi, anche se spesso l'entità degli aumenti è risultata francamente anomala. Addirittura si sono verificati sul mercato nazionale aumenti di prezzi di generi ortofrutticoli di importazione da Paesi

tropicali o dall'altro emisfero, sicuramente non soggetti alle gelate europee del gennaio 2002!

D'altronde anche le tariffe di alcuni servizi pubblici locali, basti pensare ai trasporti, sono state arrotondate al rialzo dal 1° gennaio con scelte invero censurabili.

In Italia si è scelto, al contrario di altri Paesi dell'Unione europea, di non adottare misure normative, dal notevole potenziale deterrente, che con il *change over* consentissero in maniera cogente di bloccare le dinamiche degli aumenti dei prezzi, lasciando alla « *moral suasion* », agli appelli (rimasti inascoltati) e ai monitoraggi gli unici meccanismi di contrasto dei rialzi dei prezzi.

C'è da osservare che in Italia l'apparato normativo che consentiva un sistema di controllo dei prezzi fu gravemente ritoccato nel 1994 con l'articolo 5 del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, con la soppressione non solo del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), ma anche della Commissione centrale prezzi e dei comitati provinciali prezzi, organismi questi ultimi che a livello nazionale e locale, grazie anche alla rappresentanza di tutte le parti sociali ed istituzionali, erano riusciti talvolta con efficacia a bloccare gli aumenti anomali dei prezzi e soprattutto delle tariffe.

All'impianto istituzionale dei poteri del CIP in materia di determinazione di prezzi e tariffe, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni, la legislazione italiana non ha saputo dal 1994 trovare alcuna forma di adeguata risposta che non sia stata la istituzione di alcune Autorità di settore (Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e Autorità per l'energia elettrica e il gas). Ancora più arbitrario appare il settore dei prezzi delle merci, laddove gli unici presidi di tutela dei cittadini appaiono essere il reato di aggiotaggio, rivisto nel 1976 con la revisione dell'articolo 501 del codice penale, e la tutela offerta dalla legislazione *antitrust* nazionale ed europea in materia di vigilanza e di sanzionamento delle intese restrittive della concorrenza e degli abusi di posizione dominante.

Tanto più appare carente la nostra legislazione nel caso di repentini aumenti dei prezzi, che tendano nel tempo a smorzarsi senza però più tornare ai livelli precedenti la « fiammata ». In effetti, il caso di aumenti fraudolenti di prezzo si può realizzare non tanto per accaparramento delle merci, quanto piuttosto a causa di veri e propri accordi di cartello tra grandi operatori del mercato: i meccanismi attualmente esistenti di indagine in capo alle Autorità di tutela delle concorrenza hanno tempi lunghi e non consentono una immediata repressione dell'abuso del cosiddetto « accordo di cartello ». Ciò in quanto la tutela *antitrust* del mercato è volta nel caso specifico ad assicurare principalmente l'effettività della concorrenza, da cui consegue l'esigenza di

garantire, in sede di concreta determinazione, e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'efficacia dissuasiva del sanzionamento.

I diritti del cittadino consumatore non sono cioè garantiti se non come soggetti (di fatto passivi!) del mercato, per i quali in ultima analisi si possono riverberare la vigilanza e l'attività di indagine della Autorità *antitrust*, nel caso essa riesca a dimostrare e a sanzionare gli abusi di posizione dominante.

In pratica la tutela del cittadino consumatore è completamente sottodimensionata rispetto alla tutela delle attività di mercato.

È senz'altro importante rivisitare, con la lente del XXI secolo, i poteri di controllo e di determinazione dei prezzi in alcune situazioni anomale ed emergenziali, quali quelle che si sono realizzate recentemente in Italia.

L'organismo previsto dalla presente proposta di legge per il controllo delle situazioni emergenziali sopraindicate è il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che, sulla base del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 1994 ha raccolto l'eredità del soppresso CIP. In questi casi il CIPE predispone l'istruttoria urgente per l'emanazione di apposite ordinanze da parte del Presidente del Consiglio dei ministri che si assume la responsabilità politica di atti così profondamente rilevanti.

Il CIPE può essere attivato nella materia del controllo dei prezzi da un numero consistente di associazioni di tutela dei consumatori riconosciute dalla legislazione nazionale in materia oppure dalle sollecitazioni di almeno due consigli regionali o delle province autonome in ottemperanza al mutato ruolo delle regioni sopravvenuto con le recenti modifiche costituzionali.

Il CIPE può essere coadiuvato dall'Istituto nazionale di statistica e dal Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e si serve dei vari Corpi di polizia, per le attività di indagine, in primo luogo del Corpo della guardia di finanza.

Ai Corpi di polizia sono estesi i poteri di cui godevano gli ispettori del CIP previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni.

Nella proposta di legge sono altresì indicati specifiche misure sanzionatorie e il diritto delle competenti Commissioni parlamentari delle Camere di essere informate da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di decisioni del CIPE sul controllo dei prezzi.

La proposta di legge si chiude con una riformulazione dell'articolo 501-*bis* del codice penale relativo alla repressione di manovre speculative sulle merci. In effetti,

il profilo del reato di aggioaggio fu rinnovato già nel 1976, per attualizzarlo rispetto alla realtà di alcune sopravvenute turbative ed alterazioni del mercato degli anni '70 che riuscivano ad eludere la legislazione vigente. Le modifiche introdotte con la presente proposta di legge permettono da una parte una più agevole repressione dei meccanismi di accaparramento e di incetta delle merci che possano realizzarsi fraudolentemente anche al medio e al piccolo livello della distribuzione commerciale; dall'altra, si determina un efficace deterrente penale contro gli accordi di cartello nelle situazioni emergenziali di aumento dei prezzi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Misure di contrasto degli aumenti anomali di prezzi).

1. In presenza di fenomeni di rarefazione o di rincaro anomalo di materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità ovvero in caso di anomali meccanismi di determinazione dei prezzi il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) predispone l'istruttoria urgente per l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di apposite ordinanze a carattere urgente volte a contrastare gli aumenti anomali dei prezzi, anche attraverso misure di blocco dei prezzi e di direttive cogenti di determinazione degli stessi.

2. Il CIPE, oltre che per proprio impulso, può essere convocato, per le sue funzioni di controllo e di valutazione degli aumenti anomali dei prezzi di cui al comma 1, da almeno due consigli delle regioni o delle province autonome, mediante l'approvazione di espresse deliberazioni, ovvero da almeno quattro associazioni di tutela dei consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il CIPE si avvale della collaborazione del Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell'Istituto nazionale di statistica nei suoi compiti di contrasto delle anomalie degli aumenti dei prezzi di cui al comma 1; il Corpo della guardia di finanza ottempera alle specifiche disposizioni del CIPE e del Presidente del Consiglio dei ministri, eventualmente in concorso con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

4. I Corpi di polizia che ottemperano alle disposizioni del CIPE ai sensi del comma 3, possono prendere in esame registri, libri, supporti informatici e corrispondenza delle imprese interessate ai

fini dei necessari accertamenti e possono altresì richiedere alle stesse tutti i dati ritenuti utili ai fini dell'espletamento delle indagini.

5. La violazione a quanto disposto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri previste al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

6. Nel caso di convocazioni del CIPE disposte ai sensi dei commi 1 e 2, comunque le stesse si concludano in relazione all'eventuale predisposizione di istruttorie urgenti per l'emanazione di apposite ordinanze, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce alle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro quindici giorni dalla data delle medesime convocazioni.

ART. 2.

(Manovre speculative su merci).

1. L'articolo 501-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 501-*bis* (*Manovre speculative su merci*) — Fuori dei casi previsti dall'articolo 501 chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro del mercato interno delle merci indicate al primo comma e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo all'ingrosso o al dettaglio rilevanti quantità, anche attraverso il previo accaparramento di merci in maniera assolutamente inusuale rispetto alle normali giacenze di magazzino; alla stessa pena soggiace chiunque promuove o attiva, in presenza dei fenomeni di mer-

cato indicati, un accordo tra gli operatori economici di un settore al fine di aumentare artatamente i prezzi.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale; le autorità nazionali ed europee in materia di tutela della concorrenza sono comunque informate dell'avvio delle indagini dall'autorità giudiziaria competente, sia in materia di occultamento, accaparramento ed incetta di merci che di accordi finalizzati ad aumenti artati dei prezzi.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza ».

€ 0,26



14PDL0025600